



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 79-1/2024

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 79-1/24 promosso da **Imparato Gennaro**, nato a Napoli (NA) il 14/06/1972 (C.F.: MPRGNR72H14F839W) e **Tramontano Amalia** nata a Napoli (NA) il 09/04/1977 (C.F.: TRMMLA77D49F839N), entrambi domiciliati in Marigliano (NA) alla via Matrisciano n.42, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Colucci, C.F. CLCFNC78S10A509R, nella qualità di advisor, con lo stesso elett.te dom.ti presso lo studio in Baiano (AV) alla via Fratelli Rosselli n. 20, coadiuvati dalla dott.ssa Florinda Aliperta, nella qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 2/5/2024 **Imparato Gennaro** e **Tramontano Amalia** hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che prevede:

1 il pagamento integrale del compenso dell'OCC come segue: secondo acconto, spettante per l'attività istruttoria e per il rilascio della relazione ex art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019, da corrispondersi per euro 500,00 solidalmente dal sig. **Imparato** e dalla sig.ra **Tramontano**; saldo del compenso pari ad euro 5.532,00, da versarsi nella fase post omologa in prededuzione che dovrà essere corrisposto in 7 rate mensili iniziali e di cui si provvederà all'accantonamento nei limiti stabiliti dal Giudice;

2 il pagamento del creditore ipotecario **Olympia Spv srl** in 116 rate mensili per la somma di euro 71.013,85 comprensivo degli interessi a partire da gennaio 2025;

3 il pagamento dell'AGENZIA RISCOSSIONE (debitoria Imparato Gennaro) in 116 rate mensili per la somma di euro 2.414,79 comprensiva degli interessi a partire da gennaio 2025;

4 il pagamento di SIGLA srl in 116 rate mensili per la somma di euro 11.888,93 (10.113,93 + 1.775,00) a partire da gennaio 2025;

5 il pagamento dell'AGENZIA RISCOSSIONE (debitoria Tramontano Amalia) da parte della figlia per l'importo di euro 300,00 con ulteriore garanzia di (fidanzato di figl).

È stata, inoltre, prospettata una ulteriore ipotesi di piano, subordinata alla corresponsione da parte del Fondo Cometa dell'importo di euro 20.000,00 maturato dall'istante a titolo di TFR e già richiesto in pendenza di procedura, prevendo, in tale caso, la corresponsione in un'unica soluzione dell'importo di euro 20.000,00 al creditore ipotecario Olympia Spv srl e la parte residua in 76 rate mensili.

Con provvedimento depositato in data 25/7/2024 il giudice dott. Gennaro Beatrice, *“ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano”*, ha disposto la comunicazione, a cura dell'OCC, della domanda e del relativo corredo documentale a tutti i creditori, assegnando loro il termine di giorni 20 decorrenti dalla comunicazione per presentare osservazioni.

All'esito della comunicazione sono pervenute osservazioni da parte dei creditori OLYMPIA srl e Sigla srl.

Quanto al creditore ipotecario OLYMPIA srl, ha eccepito l'assenza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria nonché l'eccessiva durata della procedura.

Quanto al creditore chirografario Sigla srl, il cui credito è rappresentato da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ha eccepito: 1) la genericità della prospettazione delle ragioni del presunto sovraindebitamento e della destinazione delle somme mutate; 2) l'omessa documentazione delle spese mensili cc.dd. ricorrenti, che restano al rango di mere affermazioni di parte, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio; 3) la sottrazione di risorse ai creditori per omessa rappresentazione del tfr; 4) la non corretta modalità di corresponsione dei compensi all'OCC.

L'OCC con relazione depositata in data 29/8/2024, oltre a prendere posizione sulle osservazioni dei creditori, ha rappresentato la sopraggiunta disponibilità dell'anticipo del TFR (che corrisponde ad euro 23.216,08 al netto delle imposte) da parte dei debitori, i quali si sono resi disponibili a mettere tale somma a disposizione dei creditori riducendo in questo modo l'arco temporale di esecuzione del piano, così proponendo una modifica al piano nei termini sopra prospettati come ipotesi alternativa. Con provvedimento depositato in data 13/1/2025 il nuovo giudice assegnatario della procedura, dott.ssa Rosa Napolitano, *“letta la nota contenente le risposte alle osservazioni presentate dai creditori nonché le modifiche al piano depositata dall'occ alla luce della sopraggiunta disponibilità,*

da parte dei debitori, dell'anticipo del TFR da parte del Fondo Cometa (che incide profondamente sulle modalità di articolazione del piano); esaminata la documentazione allegata alla nota dell'occ; ritenuto opportuno disporre la comparizione delle parti ai fini della risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, preliminare all'eventuale omologa del piano ex art. 70 comma 7 CCIP", ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 20/2/2025 ore 12:00.

All'udienza del 20/2/2025 il giudice, sentite le parti, "considerato che la proposta di ristrutturazione dei debiti degli istanti risulta essere stata modificata in seguito al provvedimento di apertura alla luce della sopraggiunta disponibilità, da parte dei debitori, dell'anticipo del TFR da parte del Fondo Cometa (che incide profondamente sulle modalità di articolazione del piano); considerato che della predetta modifica della proposta i creditori non sono stati debitamente informati e che, per quanto emerge alla presente udienza, la proposta andrebbe ulteriormente modificata alla luce della perdurante cessione del quinto sullo stipendio di Imparato Gennaro, che ha portato ad una ulteriore diminuzione del credito complessivo del creditore cessionario del quinto;" ha assegnato "ai ricorrenti termine di giorni 30 per provvedere al deposito della proposta definitiva di piano, così come modificata alla luce della sopraggiunta disponibilità, da parte dei debitori, dell'anticipo del TFR da parte del Fondo Cometa, con integrazione della relazione particolareggiata dell'occ; Ai creditori termine di successivi 10 giorni per trasmettere le eventuali osservazioni all'occ in ordine a tale definitiva proposta;" onerando l'occ di provvedere alla comunicazione ai creditori della proposta definitiva e della relazione integrativa e, allo scadere del termine delle osservazioni, di depositare relazione conclusiva.

In data 22/3/2024 gli istanti hanno depositato la proposta definitiva di piano che, a seguito della corresponsione da parte del Fondo Cometa dell'importo di €. 23.216,08, prevede

- 1 il pagamento del compenso dell'O.C.C. come segue: saldo del compenso pari ad euro 5.532,00, da versarsi nella fase post omologa in prededuzione, che dovrà essere corrisposto in 7 rate mensili iniziali, per il quale si provvederà all'accantonamento nei limiti stabiliti dal Giudice;
- 2 il pagamento in favore dell'AGENZIA RISCOSSIONE (per il debito di Imparato Gennaro) sarà effettuato integralmente in ragione della quota privilegiata, pari ad euro 846,08, mentre la restante parte in chirografo, pari ad euro 1.653,11, in percentuale di soddisfazione del 43,49%, per un importo di euro 718,94. All'atto dell'omologa del piano sarà corrisposta immediatamente l'importo di euro 316,08, mentre la parte residua sarà corrisposta in 74 rate mensili a partire dal mese di dicembre 2025;

3 il pagamento in favore di SIGLA S.r.l. per l'importo di euro 9.726,54, pari ad una percentuale di soddisfazione del 43,49%, sarà effettuato per la somma di euro 2.900,00 all'atto dell'omologa del piano, mentre la parte residua sarà corrisposta in 74 rate mensili a partire dal mese di dicembre 2025;

4 il pagamento in favore dell'AGENZIA RISCOSSIONE (per il debito di Tramontano Amalia) sarà effettuato integralmente a chiusura completa della debitoria pari ad €. 300,00, il cui importo è stato già accantonato dalla figlia dei sigg. Imparato-Tramontano ed è immediatamente disponibile con il rilascio dell'assegno circolare di €. 300,00, già emesso a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

A seguito della comunicazione della nuova proposta di ristrutturazione dei debiti sono pervenute osservazioni da parte dei creditori OLYMPIA SRL e Sigla s.r.l.: il primo ha rimarcato che *“il numero di rate ipotizzato resta comunque eccessivamente penalizzante per Olympia, rispetto all'alternativa giudiziale di vendita del bene in sede esecutiva”*; il secondo ha osservato che: *“la proposta integrativa non risulta affatto migliorativa per Sigla S.r.l., in quanto i debitori si sono “limitati” a ragguagliare la falcidia al minor credito precisato, così producendo anche una minore soddisfazione, in termini assoluti; - altresì, la proposta non risulta migliorativa, anche avuto riguardo alla circostanza dell'integrale destinazione dell'anticipo TFR in favore del creditore ipotecario, nonostante Sigla vanti su tale diritto di credito vincolo contrattuale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di ammortamento. In definitiva, si insiste sulle osservazioni già formulate, ben rappresentando che le stesse hanno ad oggetto, non soltanto profili di convenienza, ma anche profili di inammissibilità, che vanno scrutinati a prescindere da ogni valutazione di Sigla in ordine al merito creditizio.”*

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione depositata in atti, letta la relazione conclusiva depositata dall'occ in data 14/4/2024, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.

2. Il piano proposto da Imparato Gennaro e Tramontano Amalia può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 25/07/2024;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, risultando le entrate degli

stessi ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti;

- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia*

incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte” (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all’art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all’art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'aumento esponenziale delle spese legate al nucleo familiare, composto da nn. 7 membri, e avente quale unica fonte di sostentamento il reddito da lavoro dipendente del solo Imparato. Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, *“Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti aggravatesi nel tempo. Il sig. Imparato Gennaro è l'unico titolare di reddito all'interno del proprio nucleo familiare, svolgendo attività di operaio presso la società “Stellantis Europe S.p.A.” percependo uno stipendio medio di circa Euro 1.00,00 mensili. La famiglia inizialmente viveva in affitto a Varcaturò (Na). Nel 2006, con la nascita dell'ultimo figlio (), i coniugi hanno acquistato l'immobile a tutt'oggi adibito a residenza familiare sito in Marigliano, contraendo un mutuo ipotecario con la Unicredit (debito poi ceduto alla Olympia SPV s.r.l.) di cui sono state pagate regolarmente le rate per circa 12 anni (sino a maggio 2018). Non lavorando la Sig.ra Tramontano, la famiglia composta da 7 elementi, cinque figli, ha potuto sempre e solo contare sulle entrate del Sig. Imparato il quale ha cercato di onorare i propri debiti al meglio delle sue possibilità economiche. Nel mese di maggio dell'anno 2015 il Sig. Imparato chiese ed ottenne la cessione del quinto dello stipendio con la società Sigla s.r.l. per un complessivo di € 18.600,00, ed un numero di 120 rate, con estinzione della precedente cessione del credito sottoscritta con la società Futuro S.p.a con rata mensile di € 312,00. Nel 2020 in occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19 i coniugi chiesero la sospensione del pagamento delle rate come previsto dalla normativa, ma la stessa non fu accordata stante la pregressa morosità. Durante la fase pandemica e le relative limitazioni introdotte anche alle attività produttive, il nucleo familiare si è visto ridurre lo stipendio di tutte quelle indennità (notturna, straordinari, etc.) che hanno drasticamente ridotto le entrate lavorative. A causa di ciò il Sig. Imparato rinegoziò in data 3.3.2020 la cessione del quinto dello stipendio per un importo mensile di € 355,00 e durata di n. 120 mesi. A ciò va aggiunto che la famiglia nell'anno 2020 subì anche una riduzione degli assegni familiari a seguito del raggiungimento graduale della maggiore età dei figli. Le ingenti spese familiari e soprattutto quelle di cura e mantenimento della prole e la loro difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro non hanno permesso al Sig. Imparato ed alla sig.ra Tramontano di adempiere regolarmente le rate di mutuo con la conseguenza che la situazione è andata via via degenerando sino all'insorgenza della crisi che ha portato alla notifica, nel giugno 2023, dell'atto di pignoramento immobiliare. La rilevanza della difficoltà e dell'incapacità di*

adempiere ai debiti risulta dall'attuale reddito che non consente il soddisfacimento dei debiti contratti. La scrivente sottolinea che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non pare riscontrabile una condotta caratterizzata da colpa grave, malafede o frode" (cfr. relazione particolareggiata OCC).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dagli stessi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:

- 1) dalla previsione di una durata temporalmente accettabile;
- 2) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile;
- 3) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dall'istante.

Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate dai creditori OLYMPIA SRL e Sigla s.r.l. Quanto alla contestazione di eccessiva durata ed assenza di convenienza sollevata dal creditore ipotecario Olympia srl, nessuno dei rilievi sollevati si palesa pertinente.

Quanto ai rilievi in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria, va evidenziato come ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII il giudice può omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di contestazioni dei creditori sulla convenienza della proposta se ritiene che *"comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"*.

In ordine alla natura del giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritiene di dover accedere ad un'interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'art. 70 comma 9 CCII, che richiede, invero, che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti *"non inferiore"* rispetto all'alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso del creditore opponente- la proposta deve prevedere un trattamento almeno equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione e non anche migliorativo delle ragioni del creditore opponente.

Nel caso di specie, con particolare riguardo alla proposta di ristrutturazione dei debiti di Imparato Gennaro e Tramontano Amalia, deve ritenersi che la proposta di soddisfacimento del creditore opponente OLYMPIA SRL, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'occ, sia non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente al predetto creditore di conseguire l'importo di € 71.013,85, che è ampiamente superiore all'offerta minima consentita in sede di vendita coattiva esecutiva pari ad €.63.288,75 (ovvero il 75% del prezzo di stima, pari ad euro 84.385,00); è inoltre prevista la corresponsione dell'importo di euro 20.000,00 in un'unica soluzione all'atto dell'omologa del piano e la corresponsione della parte residua, corrispondente ad euro 51.013,85, in 73 rate mensili a partire da dicembre 2025.

Nella relazione integrativa finale allegata in atti l'occ ha evidenziato analiticamente i profili presi in considerazione per concludere nei termini della non convenienza dell'alternativa liquidatoria: *“Infatti il piano prevede il pagamento in favore del creditore ipotecario, Olympia Spv S.r.l., dell'importo di euro 71.013,85, che – come già precisato nelle relazioni precedenti – è ampiamente superiore all'offerta minima pari ad €.63.288,75, ovvero il 75% del prezzo di stima (euro 84.385,00) ed inoltre verrà corrisposto l'importo di euro 20.000,00 in un'unica soluzione all'atto dell'omologa del piano e la parte residua, corrispondente ad euro 51.013,85, in 73 rate mensili a partire da dicembre 2025. Inoltre se si considera che i primi esperimenti di vendita potrebbero andare deserti a seguito dell'applicazione dei rituali ribassi (ciascuno pari al 25%), la predetta abitazione potrebbe essere posta in vendita considerato l'ultimo ribasso per un valore base d'asta pari ad euro 35.600,00 ed una offerta minima di euro 26.700,00. In ogni caso una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del bene a circa 63.289,00 per il prezzo base d'asta ed euro 47.466,00 per l'offerta minima, con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per l'ulteriore esperimento di gara compiuto. Anche riguardo all'aspetto temporale risulta conveniente la proposta dei debitori in quanto nell'ipotesi dell'esecuzione immobiliare verosimilmente l'aggiudicazione del bene avverrà nel corso dell'anno 2026 e l'approvazione del piano di riparto molto probabilmente l'anno successivo. Al contrario, con il piano del consumatore il creditore, potrebbe veder ridurre il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso”.*

Deve, pertanto, ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti di Imparato Gennaro e Tramontano Amalia consenta un soddisfacimento delle ragioni del creditore opponente in misura non solo non inferiore, ma addirittura più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del *quantum* garantito al creditore stesso, che si palesa verosimilmente superiore a quanto potrebbe essergli riconosciuto in caso di alternativa liquidatoria, destinata ad essere pregiudicata, oltre che dall'alea, dai costi e dai tempi delle vendite immobiliari, anche dalla decurtazione di valore

fisiologicamente insita nelle procedure di vendita coattiva (e che porta all'aggiudicazione degli immobili per prezzi di sovente prossimi alla soglia del 40-50% del valore di stima).

Quanto, poi, ai rilievi attinenti all'eccessiva durata del piano, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed

appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione, la necessità di tutelare e garantire il diritto fondamentale all'abitazione nonché la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Quanto alle contestazioni sollevate da Sigla s.r.l., anche queste risultano infondate e non accoglibili in quanto: 1) in ordine alla contestazione di non congruità delle spese necessarie al sostentamento familiare, va evidenziato come il gestore abbia debitamente tenuto conto dei parametri di cui all'art. 68, comma 3, CCII e le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore si palesano assolutamente congrue, facendo riferimento ad un nucleo familiare composto da ben 5 persone aventi una sola fonte di reddito (escludendo dal calcolo i 2 figli economicamente autonomi); 2) l'inclusione nella proposta di piano, così come da ultimo rimodulata, del TFR erogato dal Fondo Cometa, unitamente alle precisazioni rese dall'occ in ordine alle modalità di corresponsione del

proprio compenso consentono di ritenere ampiamente superate le contestazioni relative alla mancata inclusione del TFR ed alla non corretta modalità di corresponsione dei compensi all'OCC.

Quanto, poi, alla contestazione afferente al profilo della non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata l'inammissibilità dell'opposizione, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell'esclusione*

*della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione"). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: “non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”).*

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione della cessione del quinto dello stipendio con Sigla s.r.l., intervenuta quando gli istanti già risultavano ampiamente esposti sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sui contraenti, a tutela della propria posizione negoziale, come evidenziato dall'occ il quale ha effettivamente posto in rilievo come “la società finanziaria SIGLA SRL che ha concesso un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio si è limitata a comunicare che “ il signor IMPARATO sottoscriveva, nelle more del perfezionamento della pratica, il documento " dichiarazione attestante la consapevolezza del debito derivante dal contratto di cessione del quinto dello stipendio richiesto a Sigla Srl , con la

quale, nel confermare di percepire un reddito corrispondente a quello risultante dalla documentazione reddituale prodotta, dichiarava di non trovarsi in situazione di difficoltà economica e finanziaria e di aver preventivamente verificato tramite Monitorata la compatibilità tra il finanziamento che si accingeva a sottoscrivere e la propria situazione reddituale.” La mancata esibizione della documentazione è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste ex lege per la erogazione del finanziamento. Ed infatti la mancata esibizione della documentazione posta a fondamento dell’istruttoria, dimostra che gli intermediari finanziari non hanno svolto l’attività di valutazione richiesta dall’art. 124 bis TUB, limitandosi ad acquisire informazioni dai consumatori senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione degli stessi”.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell’istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull’affidabilità dei clienti, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all’omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell’occ, che la cessione del quinto sottoscritta con Sigla s.r.l. abbia determinato un aggravamento della situazione debitoria degli istanti. Vale, peraltro, appena il caso di rilevare come la contestazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, oltre a palesarsi inammissibile, risulta infondata anche nel merito sulla scorta delle medesime considerazioni sopra riportate in ordine alla contestazione di convenienza dell’alternativa liquidatoria formulata dal creditore OLYMPIA SRL.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Imparato Gennaro e Tramontano Amalia**;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell’esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l’OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell’esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell’apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell’OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l’OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in

particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;

- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 04.06.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano